

## BANDI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE REGIONALI PER L'ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI D'USO DI FREQUENZE COORDINATE PER IL SERVIZIO TELEVISIVO DIGITALE TERRESTRE

RISPOSTE AI QUESITI
1. In caso di partecipazione al bando in forma associata da parte di due o più operatori di rete non è richiesta una figura giuridica specifica. L'art. 3, comma 2 del bando prevede che <i>"la partecipazione al bando è consentita anche in forma associata o tramite la costituzione di nuove società da parte di due o più operatori di rete"</i> .
2. All'art. 4 del bando, nell'elenco degli allegati da presentare di cui alla lettera a), è specificato che in caso di partecipazione in forma associata, la domanda deve essere presentata congiuntamente dagli operatori di rete che fanno parte dell'intesa mentre in caso di costituzione di una nuova società da parte di due o più operatori di rete, la domanda deve essere presentata dal nuovo soggetto.
3. In caso di partecipazione ai bandi in forma associata tutti i soggetti associati sono tenuti a presentare i documenti contabili come indicato dall'art. 4, lettera d), nell'elenco degli allegati da presentare. E' evidente che, in caso di presentazione di domanda congiunta da parte di più soggetti, come sopra indicato, i firmatari della domanda di partecipazione al bando devono fornire gli stessi dati e documenti di riconoscimento previsti in caso di domanda individuale.
4. In caso di partecipazione in forma associata, sulla base dei documenti contabili che verranno presentati il criterio per la formazione delle graduatorie relativamente al patrimonio netto è indicato alla lettera d) dell'allegato al bando "Parametri per l'attribuzione dei punteggi". Analogamente l'esperienza maturata nel settore delle comunicazioni elettroniche di cui all'art.8, lettera c), del bando sarà valutata in base alle informazioni che verranno presentate.
5. L'autorizzazione generale di cui all'art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche dovrà essere conseguita nel caso in cui un nuovo soggetto partecipa al bando, come previsto dall'art.3, comma 1, del bando.
6. L'operatore di rete richiedente e aggiudicatario di frequenze coordinate può avvalersi di collaborazioni tecniche o commerciali o di partnership con società che forniscono servizi tecnici come indicato dall'art.3, punto 3, del bando. Tale precisazione è stata inserita a seguito delle osservazioni pervenute in sede di consultazione pubblica delle linee guida. Si evidenzia che predette collaborazioni non saranno oggetto di valutazione.
7. Il soggetto partecipante è libero di articolare nel tempo la pianificazione economico-finanziaria in base alle caratteristiche e al contenuto del piano tecnico dell'infrastruttura di rete.
8. I criteri per la formulazione della graduatoria sono indicati all'art.8, punto 1, del bando e la valutazione avverrà in base a quanto indicato nella domanda alla data di presentazione della stessa.
9. Ai fini della valutazione della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria i soggetti partecipanti al bando dovranno allegare, come previsto all'art.4, nell'elenco degli allegati di cui alla lettera d), copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato e depositato al Registro delle Imprese con attestazione dell'avvenuto deposito, nonché situazione patrimoniale del soggetto partecipante alla data del 31.12.2015. Solo nel caso di un soggetto di nuova costituzione verrà valutata la situazione patrimoniale disponibile alla data della domanda e che dovrà essere allegata alla stessa.
10. In merito al quesito circa la copertura della popolazione regionale minima del 60%, di cui alla tabella 2, parametro e1), dell'allegato al bando di gara (parametri per l'attribuzione dei punteggi) da raggiungere dopo un mese dall'aggiudicazione, si precisa che tale termine si riferisce all'effettiva copertura da conseguire dopo un mese e non al termine per la presentazione delle istanze per le necessarie autorizzazioni.
11. Non si è in condizioni di prevedere i tempi per il passaggio delle frequenze coordinate facenti parte della banda 700 ai servizi di larga banda mobile e comunque la durata del diritto d'uso è prevista all'art. 10, comma 1 del bando.
12. In merito al quesito posto sull'eventuale uso della capacità trasmissiva residua da parte dell'operatore di rete aggiudicatario, in esito alla procedura prevista dal bando per i fornitori di servizi media audiovisivi, si rimanda a quanto disposto all'art. 6, comma 9 ter, del decreto legge n. 145/2013 convertito dalla legge n. 9/2014 e s.m. e i.
13. Nella regione Campania la frequenza da assegnare con la procedura di cui al bando pubblicato è quella indicata nell'allegato 1 alla delibera n. 402/15/CONS. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata secondo le modalità indicate all'Art.5.
14. Per quanto riguarda il regime di contribuzione per l'uso delle frequenze da parte degli operatori di rete aggiudicatari si evidenzia che il criterio di calcolo sarà determinato dal decreto (in corso di emanazione) previsto dall'1, comma 172 della legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), mentre per i diritti amministrativi e i contributi previsti dall'art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche i criteri di calcolo sono già stabiliti dall'allegato 10 al Codice stesso.
15. L'art. 3, punto 2 del bando, recependo quanto disposto dall'Art.3, comma 2 della Delibera AGCOM/480/14/CONS, ha previsto la partecipazione al bando anche in forma associata o tramite la costituzione di nuove società da parte di due o più operatori di rete dando, pertanto, libertà di scegliere la figura giuridica ai partecipanti.

<p>L'Amministrazione ha però tenuto in considerazione tutte le forme associative prevedendo tra i criteri, indicati all'Art.8, comma 1, del bando, e i punteggi, di cui all'allegato al bando stesso "Parametri per l'attribuzione dei punteggi", la valorizzazione di soggetti e progetti che nascono dalla messa in comune di capacità imprenditoriali, esperienze e impianti per gestire efficientemente e prontamente le frequenze messe a gara;</p>
<p>16. All'operatore di rete che, in esito alla procedura di cui al D.M. 17 aprile 2015, ha manifestato l'interesse e dovrà liberare la frequenza perché interferente con i paesi esteri e che partecipa al bando per l'assegnazione del diritto d'uso delle frequenze coordinate nella medesima regione, non potrà essere attribuito un punteggio maggiore, poiché la normativa che regola le procedure non prevede tale possibilità. L'operatore che perde la frequenza, in esito alla procedura di cui al D.M. sopra indicato, disponendo già di una rete di diffusione, potrà usufruire dei criteri previsti dall'Art.8, comma 1, e dei connessi punteggi;</p>
<p>17. A normativa vigente e secondo i principi di concorrenza, la procedura di partecipazione per l'assegnazione delle frequenze coordinate non poteva che essere aperta a tutti i soggetti (anche ai nuovi operatori), come indicati all'Art.3, commi 1 e 2, e la relativa graduatoria verrà formulata secondo i criteri di cui all'Art.8, comma 1, in attuazione dell'Art.9, comma 9-ter del D.L. 145/2013 e s.m.i.</p>
<p>18. I ponti di collegamento necessari per trasportare e diffondere un programma di un fornitore di servizi di media audiovisivi che viene ospitato su una rete digitale dovranno essere richiesti dall'operatore di rete aggiudicatario della frequenza coordinata ed autorizzati dall'Amministrazione.</p>
<p>19. I prezzi massimi per la cessione della capacità trasmissiva delle reti televisive locali, così come previsto dall'art. 6, comma 9-bis del D.L. 145/2013 e s.m.i. sono state stabilite dalla delibera AGCOM 622/15/CONS. Tale questione esula dal contenuto del bando in oggetto.</p>
<p>20. I soggetti ammessi alla procedura, ai sensi dell'art. 6, comma 9 ter del decreto legge n. 145/13 e s.m.i, sono quelli interessati ad operare nella regione oggetto di bando che siano in possesso del diritto d'uso di una frequenza digitale o nuovi soggetti che si impegnino a conseguire l'autorizzazione generale di cui all'art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259/03), come previsto dall'art. 3, comma 1 del bando.</p>
<p>21. Il Ministero rilascia il diritto d'uso esclusivamente al soggetto collocato al primo posto nella graduatoria formulata sulla base dei criteri dettati dall'art. 8 punto 1 del bando, come previsto dall'art. 6 comma 9 ter del decreto legge n. 145/13 e s.m.i. e pertanto non verranno valutate altre priorità.</p>
<p>22. In caso di partecipazione in forma associata i dati e i documenti richiesti devono riguardare tutti i soggetti associati come indicato all'art. 4 nell'elenco degli allegati di cui alle lettere a) e d). Il criterio per la formazione delle graduatorie relativamente al patrimonio netto è indicato alla lettera d) dell'allegato al bando "Parametri per l'attribuzione dei punteggi". L'esperienza maturata nel settore delle comunicazioni elettroniche di cui all'art.8, lettera c) del bando sarà valutata a partire dall'anno di rilascio del diritto d'uso definitivo.</p>
<p>23. Per un operatore locale che partecipa in più regioni non sono previsti decurtamenti di punteggio per la valutazione delle sottovoci d1 e d2 di cui alla tabella 5.</p>
<p>24. In caso di mancato rispetto del tempo di realizzazione della rete dichiarata in sede di presentazione della domanda di cui alla lettera e) dell'art. 6, comma 9 ter del decreto legge 145/13 e s.m.i. il Ministero procederà alla revoca del diritto d'uso della frequenza aggiudicata, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del bando.</p>
<p>25. Il criterio per la formazione delle graduatorie relativamente al patrimonio netto è indicato alla lettera d) dell'allegato al bando "parametri per l'attribuzione dei punteggi" che prevede che il punteggio massimo sia attribuito al partecipante con il valore più elevato di patrimonio netto.</p>
<p>26. Un operatore di rete che opera su più regioni può presentare domanda di partecipazione a ciascun bando per l'assegnazione delle frequenze coordinate riportate nella tabella inserita nelle premesse del bando stesso.</p>
<p>27. Ad uno stesso operatore di rete partecipante ai bandi per più frequenze nella medesima regione può essere assegnata una sola frequenza coordinata come indicato all'art. 2, punto 4 del bando salvo il caso in cui nel bando stesso all'art. 8, comma 2 viene specificato che "in assenza di concorrenti, ad uno stesso operatore può essere attribuita anche più di una frequenza".</p>
<p>28. Un operatore di rete, già titolare del diritto d'uso di una frequenza digitale, ai sensi dell'Art.6, comma 9-bis del D.L. 145/2013 e s.m.i., ha l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad esso assegnata, comunque non inferiore ad un programma, a favore dei soggetti a cui, a seguito della procedura di cui al D.M. 17 aprile 2015, viene revocato il diritto d'uso, secondo le modalità e le condizioni economiche stabilite dalla delibera AGCOM N. 622715/CONS</p>
<p>29. L'art. 3, punto 2 del bando, recependo quanto disposto dall'Art.3, comma 2 della Delibera AGCOM/480/14/CONS, ha previsto la partecipazione al bando anche in forma associata o tramite la costituzione di nuove società da parte di due o più operatori di rete dando, pertanto, libertà di scegliere la figura giuridica ai partecipanti. L'Amministrazione ha però tenuto in considerazione tutte le forme associative prevedendo tra i criteri, indicati all'Art.8, comma 1, del bando, e i punteggi, di cui all'allegato al bando stesso "Parametri per l'attribuzione dei punteggi", la valorizzazione di soggetti e progetti che nascono dalla messa in comune di capacità imprenditoriali, esperienze e impianti per gestire efficientemente e prontamente le frequenze messe a gara;</p>

## QUESITI TECNICI

QUESITO N. 1	RISPOSTA																
<p>Con riferimento al bando per la formazione delle graduatorie regionali per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze coordinate, vista la delibera 402/15/CONS richiamata nel bando, esaminato l'allegato 1 della medesima delibera che al punto 1) "Configurazione di pianificazione di riferimento" riporta:</p> <p>I vincoli tecnici definiti nel presente documento sono basati su assunzioni e parametri che nel loro insieme definiscono una configurazione di pianificazione di riferimento. I parametri tecnici principali utilizzati per le valutazioni e la verifica del rispetto dei vincoli sono riassunti nella tabella seguente:</p> <table border="1" data-bbox="98 450 868 943"> <tr> <td>Tipo di ricezione</td> <td>Fissa, con antenna di ricezione a 10 m sul terreno</td> </tr> <tr> <td>System Variant DVB-T</td> <td>Banda III: F5 (larghezza 7 MHz; modulazione 64-QAM; code rate 5/6) Bande IV/V: C5 (larghezza 8 MHz; modulazione 64-QAM; code rate 5/6)</td> </tr> <tr> <td>Rapporto Tg/Tu</td> <td>1/4</td> </tr> <tr> <td>Net bit rate (Mbit/s)</td> <td>Banda III: 21,77 Bande IV/V: 24,88</td> </tr> <tr> <td>Qualità di ricezione (location probability)</td> <td>≥ 95%</td> </tr> <tr> <td>Rapporto C/N (dB)</td> <td>22,7</td> </tr> <tr> <td>Intensità minima di campo mediano1 (dB(μV/m))</td> <td>Banda III (frequenza riferimento 200 MHz): 51,70 Bande IV/V (frequenza riferimento 500 MHz): 55,70</td> </tr> <tr> <td>Rapporto di protezione (dB)</td> <td>23,30</td> </tr> </table>	Tipo di ricezione	Fissa, con antenna di ricezione a 10 m sul terreno	System Variant DVB-T	Banda III: F5 (larghezza 7 MHz; modulazione 64-QAM; code rate 5/6) Bande IV/V: C5 (larghezza 8 MHz; modulazione 64-QAM; code rate 5/6)	Rapporto Tg/Tu	1/4	Net bit rate (Mbit/s)	Banda III: 21,77 Bande IV/V: 24,88	Qualità di ricezione (location probability)	≥ 95%	Rapporto C/N (dB)	22,7	Intensità minima di campo mediano1 (dB(μV/m))	Banda III (frequenza riferimento 200 MHz): 51,70 Bande IV/V (frequenza riferimento 500 MHz): 55,70	Rapporto di protezione (dB)	23,30	<p>Si conferma l'interpretazione sul margine complessivo di protezione ai fini della verifica sul rispetto dei PDV.</p>
Tipo di ricezione	Fissa, con antenna di ricezione a 10 m sul terreno																
System Variant DVB-T	Banda III: F5 (larghezza 7 MHz; modulazione 64-QAM; code rate 5/6) Bande IV/V: C5 (larghezza 8 MHz; modulazione 64-QAM; code rate 5/6)																
Rapporto Tg/Tu	1/4																
Net bit rate (Mbit/s)	Banda III: 21,77 Bande IV/V: 24,88																
Qualità di ricezione (location probability)	≥ 95%																
Rapporto C/N (dB)	22,7																
Intensità minima di campo mediano1 (dB(μV/m))	Banda III (frequenza riferimento 200 MHz): 51,70 Bande IV/V (frequenza riferimento 500 MHz): 55,70																
Rapporto di protezione (dB)	23,30																
<p>che al punto 3) "Definizione delle soglie per la protezione delle assegnazioni" riporta:</p> <p>"Va considerato che per assicurare la protezione del segnale utile con la location probability voluta (95%), è necessario introdurre un ulteriore margine tra il valore del campo disturbante totale e il valore del campo mediano minimo. Tale margine è rappresentato dal Combined location correction factor (CF) il cui valore, per ottenere una location probability del 95%, è pari a 12,8 dB (v. Annesso 2 degli Atti finali, Cap. 3, Par. 3.4.5.3).";</p> <p>che al punto 4 "Calcolo del campo disturbante totale" riporta:</p> <p>Nella valutazione del rispetto della soglia di un PDV è necessario tenere conto che il valore del campo disturbante totale ottenuto con il metodo appena descritto (come del resto con qualunque altro metodo di tipo simulativo) è pur sempre una rappresentazione approssimata del reale livello di interferenza prodotto. Si considera pertanto ragionevole considerare il campo disturbante ottenuto con il metodo sopra descritto con un certo intervallo di confidenza. Sulla base delle esperienze maturate nel corso delle precedenti attività di pianificazione si ritiene possibile stimare, limitatamente al metodo di verifica delle soglie descritto nel presente documento, un intervallo di confidenza pari a ±3 dB.</p> <p>Ne deriva che in pratica la soglia di un PDV è considerata rispettata da parte di una rete operante in un diverso bacino di servizio sulla medesima frequenza della rete da proteggere se il campo disturbante totale calcolato per quel PDV rispetta la seguente condizione:</p> <p><b>Ent ≤ Esoglia + 3 [dB]</b></p> <p>Pertanto ai sensi della delibera 402/15/CONS il <b>margine complessivo</b> di protezione per il rispetto dei PdV risulta:</p> <p><b>Margine complessivo = Rapp. Prot. + CF - 3dB</b></p> <p><b>Margine complessivo= 23,3dB + 12,8 dB - 3dB =33,1 dB</b></p> <p>Visto l'allegato A al Bando in oggetto che al punto 2.6 "scenario di valutazione della copertura" riporta:</p> <p>"nelle valutazioni dell'interferenza viene applicato un fattore correttivo per assicurare la protezione del segnale utile con la location probability del 90%,"</p> <p>Considerato che il margine per ottenere una location probability del 90% è pari a 9,9 dB si ritiene che il margine complessivo di protezione da adottare per la verifica dei PdV ai fini del bando in oggetto risulti:</p> <p><b>Margine complessivo = Rapp. Prot. + CF - 3dB</b></p> <p><b>Margine complessivo= 23,3dB + 9,9 dB - 3dB =30,2 dB</b></p> <p>A chiarimento della corretta interpretazione dell'allegato al Bando si chiede cortesemente se si condivide quanto sopra esposto oppure se si debba adottare un diverso margine complessivo di protezione ai fini della verifica sul rispetto dei PdV.</p>																	

**QUESITO N. 2**

Con riferimento al bando per la formazione delle graduatorie regionali per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze coordinate, vista la delibera 402/15/CONS richiamata nel bando, esaminato l'allegato 1 della medesima delibera che al punto 1) "Configurazione di pianificazione di riferimento" riporta:

I vincoli tecnici definiti nel presente documento sono basati su assunzioni e parametri che nel loro insieme definiscono una configurazione di pianificazione di riferimento. I parametri tecnici principali utilizzati per le valutazioni e la verifica del rispetto dei vincoli sono riassunti nella tabella seguente:

Tipo di ricezione	Fissa, con antenna di ricezione a 10 m sul terreno
System Variant DVB-T	Banda III: F5 (larghezza 7 MHz; modulazione 64-QAM; code rate 5/6) Bande IV/V: C5 (larghezza 8 MHz; modulazione 64-QAM; code rate 5/6)
Rapporto Tg/Tu	1/4
Net bit rate (Mbit/s)	Banda III: 21,77 Bande IV/V: 24,88
Qualità di ricezione (location probability)	≥ 95%
Rapporto C/N (dB)	22,7
Intensità minima di campo mediano1 (dB(μV/m))	Banda III (frequenza riferimento 200 MHz): 51,70 Bande IV/V (frequenza riferimento 500 MHz): 55,70
Rapporto di protezione (dB)	23,30

Considerato che la delibera 402/15-Cons prevede inoltre la "necessità di contenere i livelli di interferenza tra bacini iso-canale a livelli tali da assicurare il conseguimento..... (iii) della possibilità di utilizzo di System Variant con alta capacità trasmissiva (Net bit rate di almeno 25Mbit/s in banda UHF e 22 Mbit/s in banda VHF)"

Esaminate le reti di riferimento inserite nell'allegato al bando nel file PD\_mag2016.zip, nei file TD2 si evince che la System Variant DVB-T adottata, ad esempio sull'impianto CNF 135237 Vicenza M.te Berico, è la seguente:

C3 (modulazione 64-qam, CODE 3/4, banda 8 Mhz)

Il disciplinare del bando non riporta alcuna precisazione su codesta specifica, pertanto ravvedendo una possibile incongruenza tra la richiamata delibera 402/15/CONS e le reti di riferimento del bando, a chiarimento della corretta interpretazione dell'allegato al bando e volendo adottare nel progetto di rete lo schema di modulazione più performante, si chiede cortesemente quale System Variant DVB-T possa essere considerata utilizzabile nel rispetto dei vincoli del bando di gara.

**RISPOSTA**

**Ai fini della verifica sul rispetto dei PDV dovrà essere utilizzato il margine per la protezione delle system variant F5 (banda III) e C5 (banda IV e V). Per la realizzazione del progetto di rete potrà essere utilizzata qualunque system variant tale da consentire una capacità trasmissiva non inferiore a 19 Mbps.**

**QUESITO N. 3**

Con riferimento al bando per la formazione delle graduatorie regionali per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze coordinate, vista la delibera 402/15/CONS richiamata nel bando, esaminato l'allegato 1 della medesima delibera che all'ultimo capoverso di pagina 5 riporta:

"Nel calcolo del valore di Ent ricevuto nel PDV, si potrà anche tenere conto, nella determinazione dei campi disturbanti individuali, della discriminazione dovuta alla direttività e alla polarizzazione dell'antenna ricevente secondo quanto previsto dalla Recommendation ITU-R BT.419-3."

Considerato che nell'allegato al bando di gara al punto 2.6 "Scenario di valutazione della copertura" si riporta:

- nelle valutazioni dell'interferenza viene applicato un fattore correttivo per assicurare la protezione del segnale utile con la location probability del 90%;
- sono presenti due antenne riceventi nel pixel, orientate nelle due direzioni prevalenti di ricezione;
- la discriminazione spaziale delle antenne di ricezione è effettuata in accordo con gli standard internazionali.

Visto il bando che all' art. 8 comma 2 riporta:

"Il punteggio totale attribuito a ciascun criterio di valutazione sarà suddiviso in punteggi parziali come riportati nel medesimo documento il quale illustra in dettaglio, in conformità alla prescrizioni del bando stesso, la valutazione dei parametri per la definizione dei punteggi da attribuire a ciascun partecipante, dettati all'art.6, comma 9.ter del D.L. 145/13 e s.m.i., nonché il rispetto dei vincoli imposti nei PDV indicati dalla pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dei diritti degli Stati radioelettricamente confinanti. Inoltre

**RISPOSTA**

**Ai fini della verifica sul rispetto dei PDV potrà essere considerata, sulla base della raccomandazione ITU-R BT419-3, la discriminazione del segnale interferente da parte dell'antenna ricevente, diretta verso il server indicato nella tabella dei PDV**

<p><i>nell'unito allegato sono fornite indicazioni in merito alla lettera e) dei criteri dettati dal sopracitato articolo.”</i></p> <p><i>a chiarimento della corretta interpretazione dell'allegato al bando e <u>dovendo produrre un piano tecnico perfettamente conforme ai vincoli di pianificazione</u>, si chiede cortesemente se al fine del calcolo sul rispetto dei PdV debba essere considerata la discriminazione realizzata dall'antenna ricevente sulla base della raccomandazione ITU-R BT419-3.</i></p>	
<p><b>QUESITO N. 4</b></p>	<p><b>RISPOSTA</b></p>
<p><i>Con riferimento al bando per la formazione delle graduatorie regionali per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze coordinate, in relazione al disciplinare di gara al punto a2 che riporta:</i></p> <p><i>a2) Rete di distribuzione (massimo 3 punti).</i></p> <p><i>Vengono valutati il numero e le tipologie di collegamento che costituiscono, al momento della pubblicazione del bando, la rete di distribuzione del segnale televisivo agli impianti di diffusione.</i></p> <p><i>Per ognuna le categorie di collegamento “IP dedicato” e “ponti radio RF” il punteggio massimo è attribuito al partecipante (o ai partecipanti in caso di parità) con il numero più elevato di tratte, mentre per la categoria “satellite” il punteggio massimo è attribuito al partecipante (o ai partecipanti) che utilizza un collegamento via satellite per la distribuzione.</i></p> <p><i>Considerato che la rete di distribuzione della nostra Società è realizzata con un collegamento “back bone” dedicato in ponte radio con protocollo IP SDH 155 Mbit/s, a chiarimento della corretta interpretazione del Bando si chiede se nel caso sopracitato le tratte debbano essere conteggiate sotto la voce collegamento “IP dedicato” oppure “ponti radio RF”.</i></p>	<p><b>Il collegamento deve essere conteggiato sotto la voce Ponte Radio</b></p>
<p><b>QUESITO N. 5</b></p>	<p><b>RISPOSTA</b></p>
<p>Che cosa si intende per impianti complessivi <u>in siti distinti</u>?</p>	<p><b>Due siti saranno considerati distinti se posti ad una distanza non inferiore a 4 Km.</b></p>
<p><b>QUESITO N. 6</b></p>	<p><b>RISPOSTA</b></p>
<p>Supponendo che un operatore esercisca un impianto in un sito trasmissivo e che un secondo operatore esercisca un impianto dal medesimo sito trasmissivo coprendo però un'area di servizio diversa da quella servita dal primo operatore, ai fini del punteggio saranno o meno considerati entrambi gli impianti?</p>	<p><b>Sarà considerato un solo impianto.</b></p>
<p><b>QUESITO N. 7</b></p>	<p><b>RISPOSTA</b></p>
<p>Che cosa si intende per <u>collegamento via satellite per la distribuzione</u>? La presente richiesta è motivata dal fatto che trattandosi di trasmissioni televisive digitali, la contribuzione via satellite del segnale deve obbligatoriamente prevedere il trasporto di una intera TS (Transport Stream) e non di un singolo palinsesto (o programma). Se ne dovrebbe dedurre che non sono considerati validi, ai fini del punteggio, collegamenti via satellite la cui banda utilizzata non consenta la distribuzione di un intero multiplex.</p>	<p><b>Si conferma l'interpretazione.</b></p>
<p><b>QUESITO N. 8</b></p>	<p><b>RISPOSTA</b></p>
<p>Che cosa si intende esattamente per “MODALITA’ DI CONNESSIONE AGLI IMPIANTI TRASMISSIVI: <u>collegamento IP dedicato</u>?”</p>	<p><b>La connessione agli impianti trasmissivi è operata attraverso una serie di link, anche di diversa natura, tra i nodi della rete di distribuzione dell'operatore. Un link realizzato con un IP dedicato è un qualunque tipo di interconnessione dati con protocollo IP tra due nodi, ad esempio CDN (connessione diretta numerica su linea privata) o VPN (virtual private network su rete pubblica)</b></p>
<p><b>QUESITO N. 9</b></p>	<p><b>RISPOSTA</b></p>
<p>Nel caso in cui un operatore disponga di collegamenti in ponte radio RF con modalità di connessione agli impianti trasmissivi del tipo IP dedicato, i punteggi saranno calcolati attribuendo il punteggio sia per “<i>ponti radio RF</i>” che per “<i>IP dedicato</i>”?</p>	<p><b>No. Il punteggio sarà attribuito ad uno solo di due parametri.</b></p>
<p><b>QUESITO N. 10</b></p>	<p><b>RISPOSTA</b></p>
<p>I file TD2 proposti all'interno della cartella afferente i PDV, rappresentano le reti di riferimento regionali per un determinato canale?</p>	<p><b>SI</b></p>

<b>QUESITO N. 11</b>	<b>RISPOSTA</b>
<p>E' possibile modificare, successivamente alla eventuale aggiudicazione della frequenza in una particolare regione, l'architettura di rete (impianti e diagrammi) nel rispetto dei vincoli di pianificazione e non derogando (in riduzione) rispetto ai vincoli infrastrutturali funzionali alla determinazione del punteggio?</p>	<p><b>Pur non essendo il quesito strettamente relativo alla procedura oggetto del bando di gara, nel caso si intenda, successivamente alla eventuale aggiudicazione della frequenza in una particolare regione, effettuare modifiche all'architettura di rete, fermo restando il rispetto dei vincoli di pianificazione e non derogando (in riduzione) rispetto ai vincoli infrastrutturali funzionali alla determinazione del punteggio, tali modifiche devono essere comunicate al Ministero e dallo stesso autorizzate.</b></p>
<b>QUESITO N. 12</b>	<b>RISPOSTA</b>
<p>Come si può conciliare quanto previsto all'Art. 2 comma 3 del bando di formazione delle graduatorie (progetti che rispettino i PDV) con quanto previsto al punto e-e1) dell'allegato al bando di gara – parametri per l'attribuzione dei punteggi – (che prevede punteggi legati alla effettiva copertura effettuata), tenendo conto che il rispetto dei PDV regionali non consente il raggiungimento di una percentuale di copertura accettabile?</p>	<p><b>Il rispetto dei PDV non implica che la copertura derivante non sia accettabile come è possibile verificare utilizzando le reti di riferimento pubblicate.</b></p>

*ultimo aggiornamento: 23.5.2016*